

legge reg. Sicilia n. 10 del 1999 art. 26

CERCA

PULISCI

?

Ti trovi in: [Home](#) ▶ [Ricerca](#) ▶ L.R. 27/04/1999, n. 10 Sicilia ...

[Torna ai risultati](#) | [Sfoglia Risultati](#) | [◀ Sfoglia Documento ▶](#) | [Vedi intero documento](#)

[Salva](#) [Stampa](#)

Archivio
Annota <input type="checkbox"/>
Archivia <input type="checkbox"/>
Leggi dopo <input type="checkbox"/>
Documento
Sommar
Classificazione

Sicilia

L.R. 27/04/1999, n. 10

Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 aprile 1999, n. 20.

Art. 26

Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico ⁽⁷¹⁾.

1. Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'articolo 9 della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal [regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#), e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9 della [legge 16 giugno 1927, n. 1766 ^{\(72\)} ^{\(73\)}](#).
2. La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:
 - a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;
 - b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del Comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo ⁽⁷⁴⁾.
3. Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'articolo 23 della [legge regionale 10 agosto 1985, n. 37](#), qualora siano stati curati tutti gli adempimenti di legge per il rilascio della concessione in sanatoria.
4. L'avvenuta legittimazione tiene luogo della manifestazione di disponibilità di cui al comma 2 dell'articolo 23 della [legge regionale 10 agosto 1985, n. 37](#).
5. Il diniego di concessione in sanatoria comporta la revoca della legittimazione.
6. Nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a favore del comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica il cui capitale è così determinato:
 - a) per le costruzioni, dal valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della [legge 22 ottobre 1971, n. 865](#), e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di una somma pari agli interessi di dieci annualità, calcolato in ragione dell'area di sedime delle edificazioni e che nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione il canone è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione;
 - b) per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal valore agricolo medio ridotto ad un terzo della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della [legge 22 ottobre 1971, n. 865](#), e successive modifiche ed integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualità.
7. Per i casi di cui alla lettera a) del comma 6 il capitale viene ridotto alla metà ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo e non viene aumentato degli interessi ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata al momento dell'entrata in vigore della presente legge direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta ⁽⁷⁵⁾.
8. Per le edificazioni per le quali non sia stata richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 7 della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), come recepita dalla Regione siciliana.
9. ... ⁽⁷⁶⁾.

(71) Vedi anche l'art. 2, commi 1 e 2, L.R. 3 marzo 2009, n. 1.

(72) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 dicembre 2000, n. 28.

(73) Vedi, anche, l'art. 12, commi 1, 2 e 3, L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

(74) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, L.R. 23 dicembre 2000, n. 28. Il testo originario era così formulato: «2. La già avvenuta edificazione non preclude la legittimazione che può essere concessa unicamente a chi risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza purché in regola con le norme e gli strumenti urbanistici. In questa ipotesi si prescinde dal requisito di dieci anni di occupazione di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.».

(75) Vedi, anche, l'art. 12, comma 4, L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

(76) Modifica l'art. 19, L.R. 6 aprile 1996, n. 17.

[Torna ai risultati](#) | [Sfoglia Risultati](#) | [◀ Sfoglia Documento ▶](#) | [Vedi intero documento](#) | [Salva](#) | [Stampa](#)

